

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle cause gestite dall'ex INPDAP – Messaggio INPS n. 8381 del 15 maggio 2012	2
Disponibile un nuovo questionario per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei Comuni ai fini della determinazione del fabbisogno standard. D.M. 4 MAGGIO 0212	2
Emanata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18 maggio 2012 contenente le istruzioni per l'applicazione IMU	3
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie sul limite all'indebitamento negli Enti Locali ex art. 204 TUEL	3
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie sulle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti – divieto di assunzione a decorrere dal 2014	4
Pubblicate le modalità di presentazione della certificazione da parte delle Unioni di Comuni e Comunità Montane che svolgono servizi in forma associata. D.M. 8 maggio 2012	5
La scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea al perimetro dei servizi legali ed è sottratta all'obbligo di gara	5

Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle cause gestite dall'ex INPDAP – Messaggio INPS n. 8381 del 15 maggio 2012

Con la nota in oggetto l'INPS fornisce chiarimenti ed indicazioni di carattere operativo in merito sulla nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La nota INPS fa seguito alla circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a seguito dell'introduzione della nuova disciplina sopra citata e fornisce indicazioni sugli effetti pensionistici e sui termini di pagamento (dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) relativi agli iscritti alle gestioni dell'ex Inpdap interessati dal raggiungimento dei limiti di età e dalla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Il testo del messaggio INPS è reperibile su : <http://www.inpdap.gov.it>

Disponibile un nuovo questionario per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei Comuni ai fini della determinazione del fabbisogno standard. D.M. 4 MAGGIO 0212

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto che è disponibile sul sito internet SOSE spa all'indirizzo <https://opendata.sose.it/fabbisognistandard>, il nuovo questionario per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei comuni ai fini della determinazione del fabbisogno standard, denominato FC06U - Funzioni nel settore sociale, per i comuni.

Il questionario dovrà essere restituito alla Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a. da parte dei comuni, interamente compilato con i dati richiesti e sottoscritto sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.

La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del D.M. 4 maggio 2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico.

La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e cioè il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune.

Emanata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18 maggio 2012 contenente le istruzioni per l'applicazione IMU

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce tutti gli aspetti relativi all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

In particolare, la circolare precisa quali sono le modalità di calcolo dell'IMU, comprese le detrazioni, individua le categorie di soggetti ai quali si applica l'imposta e chiarisce le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli).

Sul sito www.finanze.gov.it sono pubblicate la circolare ministeriale e alcune slides con esempi pratici e chiarimenti.

Corte dei Conti Sezione delle Autonomie sul limite all'indebitamento negli Enti Locali ex art. 204 TUEL

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti si è espressa in relazione alla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 204, co. 1, primo periodo, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 8, co. 1, l. 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza 1° gennaio 2012, secondo cui «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

La richiesta di parere concerne la diversa fattispecie nella quale la spesa, per capitale e interessi, relativa a mutui contratti per investimenti nel settore idrico locale, risulta coperta dalla società incaricata della gestione del servizio idrico, mediante rimborso all'ente locale, tramite l'Autorità d'ambito territoriale ottimale (A.T.O.).

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima in oggetto ha enunciato i seguenti principi:

“la disposizione di cui all'art. 204, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000, che esclude i contributi statali e regionali dall'ammontare annuale degli interessi sui mutui assunti dagli enti locali, al fine del rispetto dei limiti di indebitamento, non può essere estesa, in via analogica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le società di gestione del

servizio idrico e le A.T.O., anche se commisurati alle quote di ammortamento del debito contratto dall'ente per investimenti nel settore”;

“la necessità, correttamente evidenziata dall'art. 204, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000, di espungere i contributi statali e regionali dal limite di indebitamento a carico dell'ente utilizzatore, è coerente con le disposizioni recate dall'art. 1, co. 75 e 76, l. n. 311/2004 (secondo cui il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell'ente che provvede al pagamento degli interessi, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa) e serve ad evitare una ingiustificata duplicazione di limiti finanziari. Diversamente, escludere dal tetto i contributi erogati da soggetti terzi determinerebbe, in concreto, l'elusione dei limiti di indebitamento a carico dell'ente locale, che il legislatore ha reso via via più stringenti”.

(Deliberazione n. 5 /SEZAUT/2012/QMIG)

Corte dei Conti Sezione delle Autonomie sulle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti – divieto di assunzione a decorrere dal 2014

Secondo quanto affermato con la Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2012/QMIG dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che dall'anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell'art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, le regole del Patto di stabilità interno, sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni previsto dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 soltanto a decorrere dall'anno 2014.

Quanto sopra poiché la valenza chiaramente sanzionatoria del divieto, ricollegabile alla inosservanza dei vincoli stabiliti col Patto di stabilità, restringe l'ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dalla esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell'inadempimento ad essi imputabile”.

“L'assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all'applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall'estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni, sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di competenze tecniche o amministrative, legati all'inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di risorse economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni, che avrebbero potuto pregiudicare il compiuto assolvimento dei servizi e delle funzioni fondamentali che la Costituzione demanda agli enti locali”.

Pubblicate le modalità di presentazione della certificazione da parte delle Unioni di Comuni e Comunità Montane che svolgono servizi in forma associata. D.M. 8 maggio 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 maggio 2012 concernente le modalità di presentazione delle certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti.

Le certificazioni dovranno essere trasmesse all'Ufficio Sportello Unioni della Direzione Centrale della Finanza Locale, in via ordinaria e contestualmente via e-mail, entro il termine del 30 settembre 2012 (fa fede il timbro postale).

Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell'anno 2011 gli enti devono inviare apposita comunicazione (allegato «E») entro i medesimi termini.

Al fine della trasmissione via e-mail verranno indicati gli indirizzi informatici utili tramite comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Il decreto conferma la validità della modulistica approvata con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 maggio 2007.

La scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea al perimetro dei servizi legali ed è sottratta all'obbligo di gara

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza dell'11 maggio 2012, n. 2730 ha individuato i criteri distintivi tra la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione e l'appalto di servizi legali ex allegato II.B, al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Nel primo caso si è in presenza di prestazione intellettuale, estranea al perimetro dei servizi legali e pertanto non soggiace all'obbligo di gara.

Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.

Infatti secondo il Consiglio di Stato

Le norme di tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiandosi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall'ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato.

Si può così affermare che, solo con riguardo ad un appalto così strutturato, l'obbligo del committente di indicare, adeguandole alla natura del servizio, le specifiche tecniche che consentono di definire l'oggetto dell'appalto e le modalità della prestazione, assume concreta valenza selettiva delle offerte presentate proprio nell'ambito di un servizio organizzato e strutturato.

Per converso, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Lo stesso codice dei contratti pubblici, nel dettare una specifica disciplina, di natura speciale, dei servizi di ingegneria e di architettura volta a enucleare un sistema di qualificazione e di selezione per determinate tipologie di prestazioni d'opera, conferma l'inesistenza di un principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d'opera e servizi intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate.

Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, *id est* l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici.

Bergamo, 21 maggio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord